

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 9 maggio 2008

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto -, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardano leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; QUARTA parte sospesa pubblicazione; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

SEZIONE II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 2008, n. **383**.

Procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008 Pag. 1018

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINARE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 aprile 2008, n. **3100**.

L.R. 22/2004 Associazione Sbandieratori e Musicisti Città della Pieve. Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale Pag. 1031

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 16 aprile 2008, n. **3101**.

L.R. 22/2004. Associazioni Cristiane Lavoratori italiani - A.C.L.I. - circolo «Ora et Labora» Fossato di Vico (PG). Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale Pag. 1031

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 maggio 2008, n. **3691**.

POR FSE 2007-2013, Asse «Occupabilità», Obiettivo specifico «e» - L.R. 23 luglio 2003, n. 11 - Programma annuale regionale delle politiche del lavoro 2007 - Bando finalizzato all'inserimento lavorativo di laureati e laureate disoccupati/e e alla stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici precari/e - Integrazione bando e proroga dei termini Pag. 1032

PARTE PRIMA

L E G G I - R E G O L A M E N T I
D E C R E T I - A T T I D E L L A R E G I O N E

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 aprile 2008, n. 383.

Procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delinente in conformità al contenuto della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Lamberto Bottini.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante «ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto in particolare l'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 4/2008 che dispone la sostituzione per intero della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 con la nuova Parte seconda «procedure per la Valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Vista la deliberazione n. 1566 del 1° ottobre 2007 con la quale la Giunta regionale, a seguito della entrata in vigore della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, aveva disposto «prime indicazioni tecnico-procedurali per le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

Rilevato che il D.Lgs. 4/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, all'art. 35 stabilisce che le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto e che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso;

Ritenuto che in attesa della normativa regionale in materia di VAS è opportuno un atto di indirizzo da parte della Giunta regionale teso ad assicurare prime disposizioni applicative del decreto in ambito regionale;

Vista la legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 «Norme in materia di impatto ambientale»;

Visto che per quanto concerne l'applicazione in ambito regionale della procedura VAS agli strumenti di pianificazione del territorio comunale, con D.G.R. 21 maggio 2007 n. 767 «atto di indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo del bilancio urbanistico ambientale e del documento di valutazione di cui all'art. 62, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11», al punto 4 è stato stabilito: «il quadro conoscitivo, il bilancio urbanistico-ambien-

tale e il documento di valutazione e i relativi aggiornamenti sono finalizzati alla formazione del documento programmatico del P.R.G., parte strutturale e parte operativa, del Piano comunale dei servizi e relative varianti, nonché per la valutazione ambientale strategica in sede regionale di cui al D.Lgs. 152/2006, dopo la sua entrata in vigore»;

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare in merito alle istanze per i procedimenti di formazione di piani e programmi avviati dal 31 luglio 2007 prime disposizioni applicative del decreto in ambito regionale in materia di VAS descritte nell'apposito allegato al fine di guidare l'azione amministrativa dei Servizi regionali competenti e garantire la certezza del procedimento per i soggetti istanti in questa fase di applicazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituita dal D.Lgs. 4/2008, fino alla entrata in vigore della relativa legge regionale;

Ritenuto altresì opportuno e necessario organizzare specifici incontri (focus-group) con gli Enti titolari di processi di pianificazione o programmazione da sottoporre a VAS per portare a conoscenza degli stessi quanto elaborato con il presente atto e per avviare lavori di consultazione propedeutici alla definizione di successivi allegati tecnici al presente atto nonché finalizzati alla formazione della nuova normativa regionale in materia di VAS;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di dare atto che il D.Lgs. 4/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, all'art. 35 stabilisce che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come corrette ed integrate, e che in attesa della normativa regionale in materia di VAS, si rende opportuno un atto di indirizzo da parte della Giunta regionale teso ad assicurare prime disposizioni applicative in ambito regionale del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come corrette ed integrate dal D.Lgs. 4/2008;

3) di approvare le prime disposizioni applicative in materia di valutazione ambientale strategica di cui all'allegato al presente atto al fine di guidare l'azione amministrativa dei Servizi regionali competenti e ga-

rantire la certezza del procedimento per i soggetti istanti in questa fase di applicazione della nuova parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008 e fino alla entrata in vigore della relativa legge regionale;

4) di stabilire che le istanze in materia di VAS, riguardanti piani e programmi di ambito regionale il cui provvedimento iniziale per la formazione degli stessi è stato assunto a partire dal 31 luglio 2007, devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio VI° Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali della Direzione ambiente, territorio e infrastrutture, quale autorità competente ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituita dal D.Lgs. 4/2008;

5) di dare mandato alla Direzione ambiente, territorio e infrastrutture, di organizzare specifici incontri (focus - group) con gli Enti titolari di processi di pianificazione o programmazione da sottoporre a VAS a fini partecipativi ed informativi per avviare lavori di consultazione propedeutici alla definizione di successivi allegati tecnici al presente atto nonché finalizzati alla formazione della nuova normativa regionale in materia di VAS;

6) di disporre che il presente atto unitamente all'allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale venga pubblicato integralmente nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
LORENZETTI

(su proposta dell'assessore Bottini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008.

Principi e criteri generali contenuti nel nuovo decreto

Il nuovo D.Lgs. 4/2008 ha introdotto nella Parte prima del D.Lgs. 152/2006 una serie di principi generali, sulla produzione del diritto ambientale, dell'azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, della sussidiarietà e leale collaborazione, sul diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione, che rendono ora, la norma in materia di valutazione ambientale più coerente con le direttive comunitarie di riferimento.

Il testo vigente della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come sostituito ai sensi del D.Lgs. 4/2008:

1. costituisce recepimento ed attuazione per lo Stato italiano:

a) della direttiva 42/2001/CE concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE concernente la partecipazione del pubblico;

2. stabilisce che la valutazione ambientale sia di piani e programmi sia di progetti ha la finalità di assicurare

che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto delle capacità rigenerative degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione;

3. stabilisce che la VAS, valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire alla integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni dello sviluppo sostenibile;

4. individua, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come parzialmente modificato dal D.Lgs. 4/2008 e la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i.;

5. al Titolo IV «valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere» dispone che:

— nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti;

— nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di interventi e opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti;

La Valutazione ambientale strategica in base al nuovo decreto.

A seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 2008, il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», è entrato in vigore il 13 febbraio 2008. Ai sensi dell'art. 35, le Regioni sono tenute ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto.

In conformità alla direttiva europea, il decreto legislativo 2 aprile 2006, alla Parte seconda come sostituita dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, stabilisce all'art. 6 che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare deve essere effettuata per tutti i piani e i programmi che:

— ai sensi del comma 2:

a) sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;

b) in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

— ai sensi del comma 3: è necessaria per i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e dei programmi di cui al comma 2, soltanto qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente in base agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto.

— ai sensi del comma 3 bis: per i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, in base agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto;

— ai sensi del comma 4 sono comunque esclusi dal campo di applicazione del decreto:

a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari e di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per la pubblica incolumità;

Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 l'autorità competente può avvalersi di una o più conferenze di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del decreto:

— la procedura della valutazione ambientale strategica si deve effettuare durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione;

— la VAS sarà effettuata ai vari livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti per evitare duplicazioni nelle valutazioni;

— la VAS costituisce parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del piano o programma. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

In base all'art. 10, «norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti», il decreto, per quanto riguarda l'ambito di applicazione regionale, prevede:

— al comma 3: la VAS e la VIA comprendono le procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357/1997; a tal fine il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto am-

biennale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto 357/1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza;

— al comma 4: la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20, necessaria allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione, può essere condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale;

— al comma 5: nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

In base agli artt. 30 e 31 Titolo IV «valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere» del decreto:

— nel caso di piani e programmi soggetti a VAS di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti;

— nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

Per quanto sopra brevemente richiamato sul contenuto del decreto, è evidente che solo l'emanazione di una apposita legge regionale consentirà di definire in modo organico l'applicazione della disciplina del decreto nell'ambito di competenza regionale con riferimento alle specificità dei piani e programmi, alle relative modalità di integrazione della procedura di VAS con quelle ordinarie per la formazione e approvazione degli stessi, alle modalità di partecipazione degli enti locali e dei soggetti competenti in materia ambientale. Tuttavia, in attesa della norma regionale, stante la necessità di guidare l'azione amministrativa dei Servizi regionali competenti e garantire la certezza del procedimento, si propone alla G.R. di dare atto che, ai sensi di quanto indicato all'art. 35 del D.Lgs. 4/2008, troveranno diretta applicazione le norme del D.Lgs. 152/2006 come corrette ed integrate dal D.Lgs. 4/2008, in base alle prime disposizioni applicative appositamente elaborate ed allegate al presente atto.

Perugia, li 9 aprile 2008

L'istruttore
F.to ALFREDO MANZI

Allegato

PRIME DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI CUI ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS.152/2006, COME CORRETTA ED INTEGRATA DAL D. LGS. 4/2008.

1. CRITERI GENERALI PER LA APPLICAZIONE DELLA VAS IN AMBITO REGIONALE

La procedura di VAS sui piani e programmi di competenza regionale sarà effettuata nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 Parte seconda come sostituita dal nuovo D. Lgs. 4/2008 entrato in vigore il 13 febbraio 2008. Infatti in attesa della conseguente normativa regionale trovano diretta applicazione le norme del decreto.

In conformità a quanto disposto dal decreto, la procedura della valutazione ambientale strategica:

- sarà effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione divenendo parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del medesimo. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
- sarà effettuata ai vari livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti per evitare duplicazioni nelle valutazioni. Al riguardo possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.
- sarà effettuata assicurando il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 commi 3, 4 e 5.
 - comma 3 : la VAS e la VIA comprendono le procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357/1997; a tal fine il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto 357/1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza;
 - comma 4: la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20, necessaria allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione, può essere condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale;
 - comma 5: nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione , sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS;
- sarà effettuata facendo riferimento alle definizioni di cui all'art 5 del decreto;
- ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS relative alla verifica di assoggettabilità, alla fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e ai fini della espressione del parere motivato, l'autorità competente, servizio regionale rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali, potrà avvalersi anche dell'istituto della conferenza di servizi, di cui alla L.241/90, al fine di agevolare la consultazione con l'autorità procedente e le altre autorità pubbliche interessate;
- costituisce parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del piano o programma. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER APPLICAZIONE VAS IN AMBITO REGIONALE

In base alle definizioni di cui all'art. 5 della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 come sostituita dal D. Lgs. 4/2008, ai fini dello svolgimento della procedura VAS sono individuati i seguenti soggetti :

- **proponente** : è il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma;

- **autorità procedente**: è la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce adotta o approva il piano o programma;

- **autorità competente**: è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato. Nella prima fase di applicazione della procedura VAS la Giunta regionale, Servizio regionale VI° Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali della Direzione ambiente, territorio e infrastrutture è l'autorità competente per le procedure VAS su piani e programmi la cui approvazione compete alla regione o agli enti locali

- **soggetti competenti in materia ambientale**: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi. (Regione, Province, Comuni, ASL, ARPA, ATO, Comunità montane, Soprintendenze, ecc.)

- **pubblico**: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni, o i gruppi di tali persone;

- **pubblico interessato**: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

In ogni caso, l'autorità competente ad esprimere la Valutazione ambientale strategica è diversa da quella che procede alla formazione e approvazione del piano o programma. L'autorità competente può avvalersi durante il processo di VAS dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Umbria) quale soggetto competente in materia ambientale per le finalità di cui all'art. 13 e all'art. 18 del decreto.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Disposizioni generali

Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del decreto sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni regionali i piani e programmi di cui all'art. 6 commi 1, 2, 3, 4 la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali. In particolare l'art. 6 dispone che la valutazione:

- ai sensi del comma 1: riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- ai sensi del comma 2: viene effettuata per tutti i piani e i programmi:
 - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;
 - b) che in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e

della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

- ai sensi del comma 3: per i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente in base agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto;
- ai sensi del comma 3 bis: per i piani e programmi diversi da quelli di cui la comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, in base agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto;
- ai sensi del comma 4 sono comunque esclusi dal campo di applicazione del decreto:
 - a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti da segreto di Stato;
 - b) i piani e i programmi finanziari e di bilancio;
 - c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

3.2 Specifiche per la pianificazione urbanistica comunale e provinciale

Con riferimento alla pianificazione urbanistica comunale, così come definita e disciplinata dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 e al piano territoriale di coordinamento provinciale di cui alla l.r. 28/95 si specifica che:

Sono da sottoporre direttamente a procedura VAS:

- i PRG, parte strutturale e varianti generali che riguardano l'intero territorio comunale;
- i PRG, parte operativa contestuale al PRG, parte strutturale. In tal caso la procedura di VAS è unica ove ne ricorrano le condizioni procedurali;
- i PRG, parte operativa non adottati e approvati contestualmente al PRG parte strutturale. Ai fini della valutazione si dovrà tener conto dei dati ed elementi acquisiti dalla procedura VAS sul PRG parte strutturale ove effettuata;
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e loro varianti generali che riguardano l'intero territorio;

Sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del decreto tutti i piani e programmi urbanistici come previsti dalle vigenti normative, che costituiscono variante parziale allo strumento urbanistico generale del comune o al PTCP, nei casi in cui gli stessi, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del decreto :

- a) definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto assoggettabili alle procedure di VIA;
- b) rendono necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i, in applicazione della DGR n. 613/2004 e della DGR 812/2006, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica di cui all'art. 13 della l.r. 27/2000.

I piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali sono in ogni caso esclusi dalla procedura di assoggettabilità.

Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano la variazione degli strumenti urbanistici e che riguardino interventi assoggettabili alle procedure di VIA ovvero che rendano necessaria una valutazione d'incidenza, gli stessi sono integrati con quelli relativi alla VAS ed alla VIA.

4. FASI E MODALITÀ DELLA VAS IN AMBITO REGIONALE

4.1. Disposizioni generali

In base al disposto dell'art. 11 comma 1 Parte seconda del D. Lgs 152/2006 come sostituita dal D. Lgs. 4/2008 la VAS è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma si articolerà nelle seguenti fasi:

- a) *svolgimento di una verifica di assoggettabilità;*
- b) *elaborazione del rapporto ambientale;*
- c) *svolgimento delle consultazioni;*
- d) *decisione;*
- e) *informazione sulla decisione;*
- f) *monitoraggio.*

Fase a) verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto.
2. L'autorità competente, Giunta regionale, Servizio rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e a quella procedente.
3. L'autorità competente può avvalersi della Conferenza di servizi per acquisire i pareri, valutazioni e osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e per sentire l'autorità procedente al fine di verificare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS anche definendo eventuali prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al punto 1.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul BUR e sul sito WEB della Regione Umbria.

Fase b) elaborazione del rapporto ambientale:

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto il proponente e/o l'autorità procedente, sin dalle fasi preliminari dell'attività di elaborazione del Piano, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, entrano in consultazione con:

- a) l'autorità competente: Servizio regionale rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali;
- b) altri soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano o programma come Province, Comuni, ARPA, ASL, Comunità montane, Enti gestione aree protette, Soprintendenze, Ente Parco Monti Sibillini, Ministero dell'Ambiente, ecc.

L'atto iniziale con il quale il proponente o autorità procedente approva l'impegno di formare un piano o programma, sulla base del rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto, dovrà attestare che lo stesso va sottoposto a procedura di VAS. Si dovrà rendere

pubblico l'atto secondo le modalità proprie del procedimento amministrativo del piano o programma o comunque rendere pubblico l'avvio del procedimento di VAS tramite apposito avviso sul portale web del proponente o autorità procedente e con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria

La data di pubblicazione dell'atto iniziale suddetto o quello dell'avviso pubblico costituirà, salvo quanto diversamente potrà essere concordato, avvio della fase di consultazione sul rapporto preliminare tra il proponente e/o autorità procedente e l'autorità competente nonché con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni per la elaborazione del rapporto ambientale nonché per definire le forme delle modalità di svolgimento delle fasi successive della VAS in relazione al tipo di piano o programma e al suo iter amministrativo. La fase della consultazione preliminare, salvo quanto diversamente concordato, dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data dell'avviso pubblico.

Al fine di consentire il corretto espletamento della fase di consultazione preliminare con l'autorità competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, il proponente o l'autorità procedente potrà avvalersi di una o più sedute di apposita Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Il rapporto ambientale, che sarà redatto dal proponente o autorità procedente, costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

Il rapporto ambientale è il documento attraverso il quale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma stesso. Sarà sviluppato in base alle indicazioni contenute all'art. 13 comma 4 Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e secondo i criteri indicati all'Allegato VI del D. Lgs. 4/2008.

Fase c) svolgimento delle consultazioni;

Il proponente o autorità procedente provvede:

1. ad effettuare il deposito degli elaborati relativi alla proposta del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica presso gli uffici dell' autorità competente, Servizio regionale VI° Rischio idrogeologico cave e valutazioni ambientali e presso gli uffici delle Province il cui territorio risulti anche soltanto parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione e il deposito della sola sintesi non tecnica presso i comuni il cui territorio risulti anche soltanto parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione.
2. a trasmettere all'autorità competente, copia della proposta del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica per consentire l'avvio dell'esame istruttorio ai fini della espressione del parere motivato ambientale.
3. a rendere pubblico l'avvenuto deposito della proposta del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica attraverso apposito avviso sul BUR e sul portale web. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta del Piano, l'indicazione del proponente e dell'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione della proposta di Piano, del rapporto ambientale, delle sedi ove si può consultare la sintesi non tecnica, della denominazione ed indirizzo della autorità procedente presso la quale dovranno essere fatte pervenire le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi;
4. ad assicurare che ai sensi dell'art. 13, comma 5 della Parte seconda del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, così come sostituita dal D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n. 4, la proposta di Piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica siano messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nella fase di consultazione preliminare nonché a disposizione del pubblico interessato come definito in base alla lettera v) dell' art. 5 del decreto;

5. ad assicurare la più ampia partecipazione del pubblico e degli altri soggetti interessati dando la possibilità di consultare gli elaborati della proposta di piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica anche a mezzo di apposito spazio sul proprio portale web;
6. ad assicurare che entro il termine di 60 giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente punto 2 chiunque possa prendere visione della proposta di Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare alla autorità procedente le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi;

Fase d) decisione;

L'autorità competente, Servizio regionale VI° Rischio idrogeologico cave e valutazioni ambientali, provvede in collaborazione con l'autorità procedente, a svolgere le attività tecnico-istruttorie sul piano, sul rapporto ambientale, sulla sintesi non tecnica e su tutte le osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e gli altri soggetti interessati. L'autorità competente rende il proprio motivato parere entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini previsti dall'art. 14 del decreto.

Al fine di esprimere il parere motivato ambientale l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, potrà convocare una o più sedute di una apposita Conferenza di servizi per acquisire le valutazioni e i contributi degli altri soggetti competenti in materia ambientale.

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente provvede, ove necessario alla revisione del Piano alla luce del parere motivato.

L'autorità procedente provvede ad adottare/ approvare il piano o programma.

Fase e) informazione sulla decisione;

L'atto di adozione/approvazione del nuovo piano o programma è pubblicata sul BUR della Regione Umbria con indicazione della sede del proponente e/o dell'autorità procedente, ove si possa prendere visione del Piano adottato/approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Altresì sono resi pubblici, attraverso la pubblicazione sul sito web della Direzione Ambiente, territorio e infrastrutture della Regione Umbria:

- il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- una dichiarazione di sintesi, a cura dell'autorità procedente, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel nuovo Piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato/approvato alla luce delle possibili alternative individuate;
- le misure adottate per il monitoraggio.

Fase f) monitoraggio

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive. Anche attraverso specifici protocolli tecnici e convenzioni che coinvolgeranno prevalentemente l'ARPA nonché altri soggetti competenti in materia ambientale, sarà attuato il monitoraggio secondo quanto definito nel rapporto ambientale. Il rapporto ambientale del piano o programma approvato dovrà individuare responsabilità e sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente, dell'autorità procedente e dell'ARPA Umbria.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto in caso di eventuali modifiche al piano o programma e sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

4.2. Integrazione e coordinamento delle procedure

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 commi 3, 4 e 5:

- la procedura VAS sul piano o programma comprende le procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357/1997; a tal fine il rapporto ambientale, contiene gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto 357/1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza acquisendo gli esiti della valutazione di incidenza da rendere da parte del Servizio regionale competente contestualmente al procedimento di VAS;
- comma 4: la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del decreto, necessaria relazione alla tipologia e alla complessità delle previsioni del piano o programma, può essere condotta nell'ambito della procedura di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione, in specifica evidenza della integrazione procedurale;
- comma 5: nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS;

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 30:

- comma 1: nel caso di piani e programmi soggetti a VAS di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti;
- comma 2: nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

4.3 Specifiche procedurali per la Pianificazione urbanistica provinciale e comunale.

In questa prima fase di applicazione della procedura VAS, in relazione alle diverse tipologie di piani urbanistici e alle relative articolate modalità di formazione e approvazione, si ritiene opportuno fissare primi criteri di riferimento, come meglio di seguito elencati.

Al fine di ottimizzare l'integrazione della procedura VAS con l'iter ordinario per l'azione ed approvazione dei piani e delle relative varianti, le modalità della stessa potranno essere stabilite di volta in volta al momento della consultazione prevista dall'art. 13 del decreto, fin dalle fasi preliminari, tra l'Autorità procedente (Provincia o Comune) e l'Autorità competente (Servizio regionale idrogeologico, cave e valutazioni ambientali) in raccordo con il Servizio regionale urbanistica ed espropriazioni.

In particolare, la fase di predisposizione e approvazione del documento preliminare, di cui all'art. 15 della l.r. 28/95 per il PTCP, l'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 6 dell'art. 8 della l.r. 11/2005 per il PRG parte strutturale, le fasi iniziali di predisposizione del PRG parte operativa, si ritengono i momenti utili nel corso dei quali possono essere definite le modalità di integrazione della procedura VAS con quelle che governano gli iter ordinari dei piani urbanistici.

Primi criteri di riferimento per la pianificazione provinciale

Per quanto riguarda il PTCP, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 3.2, le fasi della procedura VAS sono integrate con le procedure definite dalla l.r. 28/95. Pertanto :

- le modalità di pubblicità previste dalla l.r. 28/95 per la pubblicazione del PTCP e sue varianti valgono anche ai fini della fase di consultazione pubblica della procedura VAS di cui all'art. 14, comma 4 del decreto;
- La fase relativa all'adozione del PTCP comporta il deposito degli elaborati del piano e del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica presso la Provincia e presso l'autorità competente (Servizio regionale rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali) e il solo

deposito della sintesi non tecnica presso tutti i comuni della provincia interessata. L'avviso di deposito sarà integrato, ai fini della consultazione della VAS comprendendo almeno l'indicazione del proponente, dell'autorità competente, le sedi ove può essere presa visione della proposta di Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, della denominazione ed indirizzo dell'ufficio presso il quale dovranno essere fatte pervenire le osservazioni e i contributi conoscitivi e valutativi per la procedura di VAS.

- l'obbligo di assoggettare alle procedure di VAS il PTCP e sue varianti è esplicitato durante la fase di predisposizione e approvazione del documento preliminare, di cui all'art. 15 della l.r. 28/95;
- il parere motivato è espresso in sede di conferenza istituzionale di cui al comma 7 dell'art. 16 della l.r. 28/95.

Primi criteri di riferimento per la pianificazione comunale.

Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica comunale, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 3.2., le fasi della procedura di VAS devono accompagnare le procedure già definite dalla l. r. 31/97 e dalla l.r. 11/2005, tenendo conto anche degli indirizzi di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale 22 dicembre 2005 n. 2187, 15/11/2006 n. 1944 e 21 maggio 2007 n. 767. Pertanto per i P.R.G. e loro varianti si stabilisce che:

- la necessità della procedura VAS ai PRG e loro varianti di cui alla l.r. 22/02/2005 n. 11 è esplicitata nell'ambito del procedimento o della conferenza di servizi di cui al comma 6 dell'art. 8 della l.r. 11/2005;
- la consultazione prevista dall'art. 13, comma 1, del decreto, per definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale previsto per la VAS è svolta, per i PRG parte strutturale e - nei casi previsti al punto 3.2 - per le loro varianti, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 6 dell'art. 8 della l.r. 11/2005;
- la non necessità di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità per le varianti al PRG di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 18 ed al comma 3 dell' art. 67 della l.r. 11/2005, nonché dell'art. 30 della l.r. 31/97, è dichiarata dal Comune preliminarmente all'adozione;
- le modalità di pubblicità previste ai fini della consultazione per la procedura di VAS, di cui all'art. 14 del decreto, sono assolte nell'ambito delle procedure di pubblicazione stabilite dall' art. 13 della l.r. 11/05, nel rispetto dei termini indicati al comma 3 del medesimo art. 14;
- il deposito degli elaborati della proposta di piano e del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica è effettuato, oltre che presso lo stesso comune, anche presso la Provincia territorialmente interessata e presso l'autorità competente (Servizio regionale rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali). L'avviso di cui al comma 3 dell'art. 13 della l.r. 11/2005 sarà integrato, ai fini della consultazione della VAS, comprendendo almeno l'indicazione del proponente e dell'autorità competente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione della proposta di Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, della denominazione ed indirizzo dell' ufficio comunale presso il quale dovranno essere fatte pervenire le osservazioni e i contributi conoscitivi e valutativi per la procedura di VAS;
- nel caso di variazioni parziali agli strumenti urbanistici generali tramite accordi di programma, sportello unico per le attività produttive di cui all' art. 5 D.P.R. 447/98, ecc., la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del decreto - nei casi previsti al punto 3.2 - è assolta dalla conferenza di servizi prevista dall'art. 18, comma 5 della l.r.11/2005; laddove le suddette varianti abbiano ad oggetto progetti da assoggettare alla procedura di VIA, ovvero che rendano necessaria una valutazione d'incidenza, il procedimento di VAS è altresì integrato con quello di VIA secondo lo schema di massima riportato alla successiva lett.B).

Si riportano a titolo esemplificativo alcuni possibili schemi di integrazione tra la procedura VAS e le procedure ordinarie di formazione dei piani:

A) PRG, parte strutturale e varianti generali:

1. La fase di cui all'art. 8 della l.r. 11/2005, relativa alla formazione del quadro conoscitivo, del bilancio urbanistico ambientale e del documento di valutazione, fermi restando gli adempimenti di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 2187/2005 e n. 767/2007, comprende la consultazione preliminare con l'autorità competente (Servizio regionale rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali), e gli altri soggetti competenti in materia ambientale interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano, ai fini dell'individuazione dei contenuti che il rapporto ambientale dovrà sviluppare;
2. Il sistema delle conoscenze e delle valutazioni e il documento programmatico di cui agli artt. 8 e 9 della l.r. 11/2005 da definire in base a quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 2187/2005 e n. 767/2007, dovrà comprendere almeno una prima stesura del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. La conferenza di copianificazione di cui all'art. 10 della l.r. 11/2005, come previsto dalla DGR 767/2007, consentirà all'autorità competente di formulare una valutazione preliminare sui contenuti del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ancorché non definitivi.
3. La fase relativa all'adozione del PRG, parte strutturale comporta il deposito degli elaborati del piano e del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica anche presso la Provincia territorialmente interessata e presso l'autorità competente (Servizio regionale rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali). L'avviso di cui al comma 3 dell'art. 13 della l.r. 11/2005 sarà integrato, ai fini della consultazione della VAS comprendendo almeno il titolo della proposta del Piano, l'indicazione del proponente e dell'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione della proposta di Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, della denominazione ed indirizzo dell' ufficio comunale presso il quale dovranno essere fatte pervenire le osservazioni e i contributi conoscitivi e valutativi per la procedura di VAS.
4. Nel periodo di 180 giorni di cui al comma 6 dell'art. 13 della l.r. 11/2005 l'autorità competente, d'intesa con il comune, esprime il parere motivato, anche in base alle osservazioni e i contributi conoscitivi e valutativi pervenuti, relativamente al procedimento di VAS, acquisendo le valutazioni e i contributi degli altri soggetti competenti in materia ambientale. Il Comune in collaborazione con l'autorità competente provvede, ove necessario, all'adeguamento del Piano alla luce del parere motivato, contestualmente agli altri adempimenti conseguenti la procedura necessaria ai fini della successiva approvazione del piano ai sensi della l.r. 11/2005, nonché gli eventuali ulteriori adempimenti relativi alla parte operativa.

B) Variante parziale al PRG, parte strutturale e parte operativa, tramite sportello unico per le attività produttive:

1. Il progetto definitivo inoltrato al SUAP deve essere corredato dallo studio preliminare ambientale per la VIA e dal rapporto preliminare ambientale per la VAS, così come previsti dal decreto, anche in forma integrata.
2. Le verifiche di assoggettabilità di cui agli artt. 12 e 20 del decreto sono svolte in seno alla Conferenza di servizi di cui all'art. 5 D.P.R. 447/98. Il proponente provvede ad eseguire la pubblicazione di cui all'art. 20, comma 2 del decreto.
3. Nei casi in cui le suddette verifiche si concludano con l'assoggettamento del progetto alla procedura VIA e della variante alla procedura VAS, il proponente redige e presenta alla Conferenza dei Servizi lo studio di impatto ambientale, di cui all'art. 22, e il rapporto ambientale, di cui all'art. 13 del decreto, corredato da una sintesi non tecnica.
4. La pubblicazione della variante urbanistica, adottata dalla Conferenza di servizi, assolve contestualmente agli obblighi di consultazione previsti per la VAS e la VIA, di cui agli articoli 14 e 24 del decreto.
5. Esaminati il rapporto ambientale, lo studio di impatto ambientale, gli esiti della consultazione, di cui al punto precedente, l'Autorità competente esprime il parere motivato relativo alla VAS, di cui all'art. 16, ed il provvedimento espresso e motivato

relativo alla VIA, di cui all'art. 26, tra loro coordinati, in seno alla Conferenza dei servizi, successivamente all'esame di tutte le osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione.

6. A conclusione dei lavori, la Conferenza trasmette al Consiglio Comunale, per l'approvazione definitiva la variante adottata corredata dalla proposta di pronunciamento sulle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della variante, nonché il parere motivato relativo alla VAS ed il provvedimento espresso e motivato relativo alla VIA.

In ordine ad ulteriori possibili forme di integrazione della VAS con gli iter di formazione e approvazione di piani urbanistici, si stabilisce che:

- a) nei casi di procedimenti di approvazione del PRG, in applicazione del comma 7 dell'art. 10 della l.r. 11/2005, (comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) come previsto dalla DGR 1944 del 15/11/2006, nei quali il Comune sottoponga alla conferenza di copianificazione il documento programmatico integrato con specificazioni idonee alle caratteristiche di una proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, il parere motivato dell'autorità competente è reso nell'ambito della conferenza di copianificazione. Il Comune in collaborazione con l'autorità competente provvede, ove necessario, all'adeguamento del Piano alla luce del parere motivato, contestualmente agli altri adempimenti conseguenti la procedura necessaria ai fini della successiva approvazione del piano ai sensi della l.r. 11/2005, nonché gli eventuali ulteriori adempimenti relativi alla parte operativa;
- b) per il PRG parte operativa il parere motivato sul P.R.G. previsto nell'ambito della procedura VAS è acquisito dal Comune successivamente all'esame delle osservazioni relative alla fase di pubblicazione e prima dell'approvazione del Piano;
- c) per le varianti urbanistiche sottoposte a procedura di VAS, effettuate a mezzo di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18, comma 5 della l.r. 11/2005, il parere motivato è acquisito dal Comune in seno alla Conferenza dei servizi successivamente all'esame delle osservazioni relative alla fase di pubblicazione;
- d) per le varianti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 18 della l.r. 11/2005, sottoposte a procedura di VAS, il parere motivato è acquisito dal Comune successivamente all'esame delle osservazioni relative alla fase di pubblicazione anche al fine di tenere eventualmente conto dei contenuti delle stesse; inoltre laddove le stesse contengano elementi progettuali di opere da sottoporre a procedure di VIA, il parere motivato relativo alla VAS è coordinato con il provvedimento espresso e motivato di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di cui all'art 26 del decreto, in presenza dell'istanza contenente gli elaborati così come richiesti all'art 23.